



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

N. 194

DEL 20 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 13 DICEMBRE 2020.

IL VICESINDACO F.F.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTA la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” (GU Serie Generale n.284 del 14-11-2020) con la quale è stato stabilito che le misure contenute nell’art. 3 del citato DPCM 3.11.2020 (efficaci fino al 3 dicembre 2020) sono applicabili anche sull’intero territorio della Regione Campania;

PRESO ATTO che l'intero territorio della Campania è caratterizzato da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto (cd. Zona rossa), così come disposto con Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 sopra richiamta;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

RICHIAMATA, in particolare l'ultima Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza - Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea", con la quale è stato disposto:

- con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

VISTO l'art. 1 comma 13 del D.L. n. 33/2020: *“Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.”*;

VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone:

- all'art. 1 comma 1: *“1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”*;

- all'art. 1 comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, tra le quali:

“lett. p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché dei corsi professionali e delle attività formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

modalita' a distanza”;

- all'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. ((*COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76*)).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”;

CONSIDERATO che l'Unità di crisi regionale ha rappresentato:

- che aumenta, nel complesso, in uno al numero dei casi di contagio, anche connessi al mondo della scuola, il grado di assistenza e cura necessario a fronteggiare la sintomatologia e la gravità dei casi. Sono necessarie misure che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità nonché l'attuazione delle altre misure già previste nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di trasmissione per il periodo autunno-invernale”. Rilevato che l'andamento epidemico attualmente registrato in Campania evidenzia un consolidato incremento dei casi COVID19 che, sebbene in maggioranza ancora asintomatici, vede un sempre più crescente numero di ricoverati in regime ordinario ed in regime di terapia intensiva, nonché un incremento di mortalità legato principalmente a nuovi episodi di SARS. Tale scenario chiaramente evidenzia un aumento dell'intensità di cura e di conseguenza di richiesta di posti letto ed è potenzialmente correlato alla possibilità di interazione senza DPI;



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

– che dall'apertura delle scuole (private e pubbliche) si è avuto un progressivo incremento dei casi positivi nelle varie fasce di età interessate, con una correlazione positiva con il numero di casi in età adulta, a dimostrazione dell'effetto moltiplicatore dei contagi connesso a positività nelle fasce in età scolare. Tale dato ha fatto ipotizzare, come per altre patologie a trasmissione aerea quali la tubercolosi, che i bambini potessero esserne serbatoio e vettore asintomatico. Per tale ragione è derivata nelle ultime settimane la necessità di applicare ordinanze che rendessero meno facile la diffusione del virus attraverso momenti di aggregazioni sociali nei quali potesse esservi appunto commistione, cercando pertanto di ridurre la frequentazione delle scuole, in modo da limitare anche l'impatto sulla mobilità e prevenire ulteriore momento di contagio in ambiente intra ed extra scolastico;

– Proseguendo in un approccio di stringente politica sanitaria di prevenzione, doveroso nel contesto campano per tutto quanto sopra rilevato, sulla base della situazione ad oggi relativa alle fasce di età scolare – che, a fronte di alcuni segnali di primo contenimento nella curva epidemica riguardante la fascia di età dei bambini delle scuole materne e primarie, più recentemente fa rilevare nuovamente un incremento, seppur lieve, della diffusione del virus;

RILEVATO che in data odierna si è svolta una videoconferenza con il Sindaco del Comune di Corbara ed il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "E.De Filippo", nel corso della quale si sono valutate le condizioni per una ripresa in sicurezza dell'attività didattica in presenza, dalla quale è emerso che a causa dell'elevato numero dei contagi da Covid.19 sui territori interessati non è garantita una serena ripresa dell'attività scolastica in presenza;

CONSIDERATO, altresì che:

- nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevante di contagi da COVID-19, la maggior parte dei quali asintomatici, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
- si rende necessario adottare misure finalizzate ad allentare la pressione epidemiologica sull'intera



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone;

-risulta, pertanto, necessario disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza presso l'istituto scolastico comprensivo E.De Filippo, presente sul territorio comunale per consentire un controllo efficace dell'infezione da COVID-19, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale, ovvero fino al 13 dicembre;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata, attraverso la sospensione dello svolgimento delle lezioni in presenza presso l'Istituto scolastico comprensivo E.De Filippo del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, nonchè presso tutte le scuole pubbliche di ogni grado presenti sul territorio comunale;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia*



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

allo scopo di contrastare, contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, **fino al 13 dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza presso l'Istituto scolastico statale "E. De Filippo", nonché presso tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, con ripresa delle attività in presenza a decorrere dal 14 dicembre 2020 .**

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

RACCOMANDA

allo scopo di contrastare, contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, di incentivare la D.A.D. e sospendere l'attività



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

didattica in presenza anche presso le scuole di ogni ordine e grado di natura privata e/o paritaria, presenti sul territorio comunale, nel periodo dal 24 novembre 2020 e fino al 13 dicembre 2020.

DA' ATTO

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
- una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale;
- sopravvenute disposizioni statali e regionali.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line , nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

TRASMETTE

- per gli adempimenti di competenza, alla Polizia Municipale.
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Sant'Egidio del Monte Albino.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Provincia di Salerno

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

20.11.2020

IL VICESINDACO FF

f.to Antonio LAMURA